



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

DECRETO LEGISLATIVO 9 NOVEMBRE 2012, N. 192

***“MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 OTTOBRE 2002, N. 231, PER
L'INTEGRALE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2011/7/UE RELATIVA ALLA LOTTA
CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI, A NORMA
DELL'ARTICOLO 10, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2011, N. 180”***

(G. U. 15 novembre 2012, N. 192)

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 30/2012

Il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 in esame recepisce nei termini la Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In quanto Direttiva di “rifusione” essa ha integrato in unico testo oltre alle disposizioni della direttiva originaria (Direttiva 2000/35/CE), anche nuove disposizioni che hanno introdotto modificazioni sostanziali.

Il legislatore interno non ha optato per la tecnica della rifusione ma ha operato il recepimento mediante disposizioni di modificazione del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, anche attenendosi ai criteri direttivi della delega contenuta nell’art. 10, comma 1, della legge n. 180/2011 (Statuto delle imprese).

Nello specifico il D.Lgs. 192/2012 ha sostituito gli articoli 1 (*Ambito di applicazione*), 2 (*Definizioni*), 4 (*Decorrenza degli interessi moratori*), 5 (*Saggio degli interessi*) 6, (*Risarcimento delle spese di recupero*) e 7 (*Nullità*) del suddetto D.Lgs. 231/2002.

Le nuove disposizioni, in vigore dal 30 novembre 2012, in forza della disposizione finale di cui all’art. 3, comma 1, si applicano alle **transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1 gennaio 2013**.

Di seguito si riportano le innovazioni introdotte con riferimento alle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni.

DEFINIZIONI (ART. 2 D.LGS. 231/2002)

Nell’ambito delle definizioni rilevanti per l’applicazione delle disposizioni sulla lotta ai ritardi di pagamento la novità più significativa riguarda nozione di “**pubblica amministrazione**”, ora identificata con tutti i soggetti tenuti ad osservare le norme del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nella fattispecie: le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). *Secondo la previgente definizione sono pubbliche amministrazioni: le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici.*

Quanto alla definizione di “**transazione commerciale**”, non si registrano modifiche alla previgente formulazione che faceva riferimento ai contratti che comportano in via esclusiva o prevalente consegna di merci o la prestazione di servizi, sicché rimane da chiarire l'applicazione della disciplina in argomento ai contratti pubblici di lavori.

DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI (ART. 4 D.LGS. 231/2002)

Se da un lato rimane invariata la regola generale e residuale che stabilisce in 30 giorni il termine di pagamento ai fini della decorrenza degli interessi moratori, dall'altro il decreto introduce talune modifiche sostanziali.

- In primo luogo, nel caso di termine decorrente dal ricevimento della fattura, si stabilisce che non hanno effetto sulla sua decorrenza le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento.
- In secondo luogo, quanto alla possibilità di apportare **deroghe al termine ordinario di 30 giorni**, le nuove regole distinguono tra transazioni commerciali tra imprese da una parte e **transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni** dall'altra. Mentre infatti per le prime si ammette la possibilità di pattuire espressamente termini superiori senza fissare limiti, salvo quello della grave iniquità, per le seconde vengono posti dei vincoli stringenti sotto un duplice profilo:
 1. il superamento del termine deve essere pattuito in modo espresso, provato per iscritto ed essere giustificato da dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Per converso, i termini sono raddoppiati di diritto per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333 e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine;
 2. il termine non può in ogni caso essere superiore a 60 giorni.

Nell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 192/2012 in commento, al comma 6 si statuisce (ai fini della decorrenza del termine) che quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. La disposizione si ricollega alla fattispecie in cui il termine di pagamento decorre dall'accettazione o dalla verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, nel caso in cui il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. Quando il debitore è una pubblica amministrazione la disposizione testè richiamata va coordinata con la disciplina dell'art.

313 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti (D.P.R. 207/2012), che, in punto di verifica di conformità delle forniture e dei servizi, fissa il termine di 20 giorni, decorrenti dall'ultimazione della prestazione o da altra data stabilita nel contratto, per l'avvio della verifica stessa.

SAGGIO DEGLI INTERESSEI MORATORI (ART. 5 D.LGS. 231/2002)

Il nuovo regime normativo **non** sembra ammettere deroghe contrattuali alla misura del tasso degli interessi legali di mora nelle transazioni commerciali tra pubbliche amministrazioni e imprese atteso che tale possibilità è espressamente prevista e regolata esclusivamente per le transazioni tra imprese.

RISARCIMENTO DELLE SPESE DI RECUPERO (ART. 6 D.LGS. 231/2002)

Quanto al diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, l'elemento di novità risiede nella spettanza, senza necessità di costituzione in mora, di un **importo forfetario di 40 euro** a titolo di risarcimento del danno, salva la prova del maggior danno.

NULLITÀ (ART. 7 D.LGS. 231/2002)

Le nuove regole richiamano espressamente gli artt. 1339 (integrazione automatica del contratto con le clausole previste da norme imperative, in sostituzione delle clausole difformi) e 1419 (nullità parziale del contratto- limitata alle clausole nulle) del codice civile in relazione alle clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sanzionate da nullità in quanto gravemente inique in danno del creditore.

Inoltre, sono introdotte ipotesi di presunzione assoluta di grave iniquità, sanzionate con la nullità, tra le quali la clausola che esclude l'applicazione degli interessi di mora (fermo restando che per le pubbliche amministrazioni non sembra ammessa neppure la pattuizione di un tasso diverso da quello legale), la clausola che prevede l'esclusione del risarcimento per i costi di recupero e, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, **la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice.**